

**CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO
TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
VERCELLI E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
VERCELLI**

Premessi:


- I principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L.15 luglio 2011 n. 111 in tema di *"efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie"* secondo cui *"i capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica (...) con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, per consentire ai più meritevoli (...) lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari (...) della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato"*;
- I principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), e della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Disciplina dell'ordinamento forense), che, nelle more di apposito regolamento che disciplini *"l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari"* (art. 44), già statuisce che, nell'ambito della durata massima di diciotto mesi, il tirocinio possa essere svolto *"presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi"* e *"per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (Art. 41);"*


Rilevato che:

- Con D.L. 21 giugno 2013, come convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che *"i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratico presso le Corti di Appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, della durata complessiva di 18 mesi"*;

Richiamati:

- Il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui *"l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione"*

IL PRESIDENTE
(Avv. Francesco Ferraresi)




per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali;

- Ogni restante disposizione di cui all'art. 73, comma da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ai sensi del citato art. 73 D.L. n. 69/13, come convertito con L. 98/13, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

ART. 2

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Se i due tirocini si svolgono contemporaneamente, il tirocinante garantisce la sua presenza presso la Procura della Repubblica per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da individuare con il magistrato affidatario.

In alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il periodo di tirocinio potrà essere così ripartito: presenza del tirocinante presso l'Ufficio giudiziario per non meno di 30 ore settimanali per 12 mesi, ed espletamento per 6 mesi del tirocinio a tempo pieno presso lo studio legale.

L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Procura è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense.

ART. 3

Gli ammessi allo stage:

- Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del loro tirocinio;
- Secondo le indicazioni del magistrato affidatario, partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo l'affidatario ritenga di non ammetterli.

~~IL PRESIDENTE~~
(Avv. Francesco ~~DELL'IRÀ~~)
ORDINE VERCELLI AVVOCATI


2

ART. 4

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti loro dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti; non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

ART. 5

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.


ART. 6

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Procuratore della Repubblica, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.

Vercelli, 28/12/2014

Il Procuratore della Repubblica
presso il
Tribunale di Vercelli



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Vercelli

IL PRESIDENTE
(Avv. Francesco Ferraris)

